



Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche

D.L. 177/2026 / A.C. 3133

Dossier n° 315 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
19 ottobre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3133
D.L.	177/2026
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche
Numero di articoli:	6
Date:	
presentazione:	8 ottobre 2026
assegnazione:	9 ottobre 2026
Commissione competente :	VIII Ambiente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il disegno di legge [A.C. 3133](#), recante la conversione in legge del **decreto-legge n. 177 del 2026**, il quale prevede disposizioni urgenti per il **rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche**, è stato presentato alla Camera l'8 ottobre 2026 e assegnato, il giorno successivo, alla VIII Commissione in sede referente.

Il decreto-legge si compone di **6 articoli**.

L'**articolo 1** reca una serie di modifiche al Codice dell'ambiente finalizzate a:

- attribuire alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC le verifiche di assoggettabilità a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) dei progetti per i quali la relativa eventuale successiva VIA spetta alla medesima Commissione;
- disciplinare le modalità di definizione e copertura dei costi relativi al rimborso della metà dei diritti di istruttoria previsto per il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento di VIA dei progetti istruiti dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC;
- precisare le modalità di inclusione dell'autorizzazione paesaggistica nel Provvedimento Unico in materia Ambientale - PUA.

L'**articolo 2** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) il "Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima" destinato a finanziare investimenti dei comuni per la **gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima che non danno luogo a eventi emergenziali di protezione civile**. Viene demandata a un decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei termini per la presentazione delle istanze da parte dei comuni, dei criteri e delle modalità di valutazione delle istanze da parte del MASE, nonché dell'ammontare massimo erogabile al comune richiedente, comunque nel limite di 1 milione di euro per singolo evento imprevedibile, delle procedure di erogazione, monitoraggio e rendicontazione e dei casi di revoca del finanziamento.

L'**articolo 3** pone a carico dei quadri economici degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico gli **oneri per le attività di assistenza tecnico specialistica svolte a supporto dei commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico**, entro il limite massimo del **2 per cento** del finanziamento assegnato.

L'**articolo 4** novella la parte quarta (che contiene norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del Codice dell'ambiente, introducendo **disposizioni urgenti in materia di economia circolare**.

L'**articolo 5** modifica anch'esso la parte quarta del Codice dell'ambiente, introducendo **disposizioni urgenti di carattere amministrativo e finanziario** per la realizzazione degli interventi di **risanamento e bonifica** dell'area denominata "**Terra dei fuochi**".

L'**articolo 6** reca la **clausola di entrata in vigore** del decreto-legge.

Presupposti di straordinaria necessità e urgenza

Il provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche, è riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni volte a fronteggiare le problematiche ambientali e climatiche, a rafforzare la capacità di azione delle amministrazioni competenti, a garantire l'effettiva attuazione degli interventi di bonifica e recupero ambientale, anche con riferimento all'area denominata "Terra dei fuochi", nonché ad assicurare il conseguimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale ed economia circolare.

Relazioni allegare o richieste

Il provvedimento risulta corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia "**tutela dell'ambiente e dell'ecosistema**", ascritta alla potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Sul punto si ricorda che, con riferimento alla tutela dell'ambiente, la Corte costituzionale ha escluso che possa identificarsi una "materia" in senso tecnico, qualificabile come "tutela dell'ambiente", dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze". Ne deriva "una configurazione dell'ambiente come "valore" costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale" (da ultimo, sentenze nn. 21 e 191 del 2022 e n. 16 del 2024). Dunque, in funzione dell'ambiente quale valore costituzionalmente protetto, lo Stato può dettare standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali ex articolo 117 della Costituzione" e tale disciplina legislativa statale di tutela agisce come "limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato" (sentenza n. 378 del 2007). Tale limite vale anche per le Regioni ad autonomia speciale, per le quali la disciplina statale di tutela ambientale è da ritenersi espressione di riforme economiche-sociali (sentenza n. 51 del 2006 e, da ultimo, sentenza n. 21 del 2022). Occorre, inoltre, rammentare che nel processo interpretativo di ricostruzione del concetto di ambiente operato dalla giurisprudenza costituzionale, paesaggio e ambiente hanno spesso finito per sovrapporsi. La Corte, in particolare, ha affermato che la disciplina sulla protezione del paesaggio "rispecchia la natura unitaria del valore primario e assoluto dell'ambiente" (sentenza n. 246 del 2017)" e che il bene ambientale "ha una morfologia complessa, capace di ricomprendere non solo la tutela di interessi fisico-naturalistici, ma anche i beni culturali e del paesaggio idonei a contraddistinguere in modo originale, peculiare e irripetibile un certo ambito geografico e territoriale" (sentenza n. 66 del 2018, recentemente richiamata dalla sentenza n. 106 del 2022). Questo è stato poi confermato dalla legge costituzionale n. 1 del 2022 che ha inserito nell'articolo 9 della Costituzione (che già recava il principio della tutela del paesaggio) la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni.

Il provvedimento incide, altresì, sulle materie "**tutela della concorrenza**" e "**ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali**", anch'esse di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e g), della Costituzione, nonché sulla materia "**governo del territorio**", rientrante nella potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 117.

Con riguardo alla materia "governo del territorio", si rammenta che numerosi risultano gli esempi di intreccio con la materia relativa alla tutela dell'ambiente, che attraversa, con la sua vocazione finalistica, una pluralità di competenze regionali, tra cui il governo del territorio assume un particolare rilievo. Ciò in quanto il territorio, quale componente dell'ambiente, è oggetto di disciplina di entrambe le attribuzioni di potestà legislativa. In particolare, con riferimento alla bonifica e alla rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 126 del 2018, – dopo aver evidenziato che la disciplina censurata intreccia diverse competenze, statali e regionali, in particolare la «tutela dell'ambiente» e il «governo del territorio» – ha ricordato che in casi del genere "occorre

individuare l'ambito materiale che possa considerarsi prevalente e, qualora ciò non sia possibile, la concorrenza di competenze comporta l'applicazione del principio di leale collaborazione, che deve permeare i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie (tra le tante, sentenze n. 251, n. 21 e n. 1 del 2016, n. 44 del 2014, n. 334 del 2010, n. 50 del 2008 e n. 50 del 2005)".

A fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento prevede il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali soltanto all'**articolo 5, comma 1, lettera b)**, il quale aggiunge un nuovo periodo all'articolo 252, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente). Tale nuovo periodo dispone che gli allegati in materia di bonifica dei siti inquinati siano integrati con i criteri per la caratterizzazione ambientale delle aree marine ricomprese nei siti di interesse nazionale, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 264, comma 2-*bis*, del medesimo Codice. Il coinvolgimento delle autonomie è, dunque, previsto per rinvio a tale disposizione, che disciplina il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con i Ministri della salute e delle imprese e del *made in Italy*, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e **sentita la Conferenza unificata**.

Cost315	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Ambiente	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	✕ CD_ambiente

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.